

Accordo di programma per l'attuazione del "Piano di zona del sistema integrato di interventi e servizi sociali per il triennio 2018 - 2020 dell'Ambito Distrettuale di Bergamo", ai sensi dell'art. 19 L. 328/2000, dell'art. 18 L.R. 3/2008 e dell'art. 34 D. Lgs. 267/2000

Tra

I Comuni di: Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone

L'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale "Papa Giovanni XXIII"

La Provincia di Bergamo

L'Ufficio Scolastico per la Lombardia Ufficio III Ambito territoriale di Bergamo

La Casa Circondariale di Bergamo

L'Ufficio Servizio Sociale Minorenni del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità di Brescia

L'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Bergamo

PREMESSO CHE

- **l'art. 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"** recita *"La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione"*;
- **l'art. 19, comma 1**, della medesima legge, dispone che *"i Comuni associati, negli Ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le Aziende Sanitarie Locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il Piano di zona"*;
- **l'art. 19, comma 2**, della medesima Legge, prevede espressamente che il Piano di zona sia adottato attraverso un Accordo di programma;
- **l'art. 19, comma 3**, della L. 328/2000, precisa che all'Accordo di programma per l'adozione del Piano di zona, per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse

umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano;

- **l'art. 18 della Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale"** prevede che i Comuni attuano il Piano di zona mediante la sottoscrizione di un accordo di programma con l'ATS (Agenzia Tutela della Salute) territorialmente competente e, qualora ritenuto opportuno, con la Provincia. Gli organismi rappresentativi del terzo settore, che hanno partecipato alla elaborazione del piano di zona, aderiscono, su loro richiesta, all'accordo di programma. Al fine della conclusione e dell'attuazione dell'accordo di programma, l'assemblea dei sindaci designa un ente capofila individuato tra i comuni del distretto o altro ente con personalità giuridica di diritto pubblico;

- **l'art. 18, comma 1,** della medesima legge, definisce il Piano di zona quale strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale. Il piano definisce le modalità di accesso alla rete, indica gli obiettivi e le priorità di intervento, individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione;

- **l'art. 18, comma 3,** della medesima legge, dispone che i Comuni, nella redazione del Piano di zona, utilizzano modalità che perseguono e valorizzano il momento della prevenzione e, nella elaborazione di progetti, promuovono gli interventi conoscitivi e di studio rivolti all'individuazione e al contrasto dei fattori di rischio;

- **l'art. 18, comma 7,** della medesima legge, prevede che i Comuni attuino il Piano di zona mediante la sottoscrizione di un Accordo di programma con **l'ASL** territorialmente competente e, qualora ritenuto opportuno, con la provincia. Gli organismi rappresentativi del terzo settore, che hanno partecipato alla elaborazione del piano di zona, aderiscono, su loro richiesta, all'accordo di programma;

- **l'art. 6, comma 9,** prevede che al fine della conclusione e dell'attuazione dell'**Accordo di programma,** l'Assemblea dei sindaci designa un ente capofila individuato tra i comuni del distretto o altro ente con personalità giuridica di diritto pubblico;

- **l'art. 6, comma 10,** prevede che **l'Ufficio di Piano,** individuato nell'accordo di programma, è la struttura tecnico-amministrativa che assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del piano. Ciascun comune del distretto contribuisce al funzionamento dell'ufficio di piano proporzionalmente alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

- **l'art. 34 del Testo Unico del D. Lgs. 267/2000,** prevede la conclusione di Accordi di programma tra amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici *"per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata"*;

Richiamati altresì:

- **Il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” e il nuovo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018-2020 approvato il 28 marzo 2018 dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali**
- **La L.R. n. 23 del 11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e I Titolo II della legge regionale del 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”**

PARTE PRIMA

Art. 1 - Finalità e oggetto

In base al disposto della normativa di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto, il presente Accordo si pone la finalità di dare attuazione al *“Piano di zona del sistema integrato di interventi e servizi sociali per il triennio 2018-2020 dell’Ambito Distrettuale di Bergamo composto dai Comuni di Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone”*.

Art. 2 – Piano degli obiettivi

Nell'ambito del presente Accordo, gli Enti sottoscrittori provvedono, secondo le specifiche competenze anche con proprie risorse economiche, professionali e operative, alla realizzazione degli interventi e dei servizi individuati nel Piano di zona 2018-2020.

Obiettivi della programmazione:

- rafforzamento della presa in carico integrata potenziando la valutazione multidimensionale per la stesura di progetti individualizzati anche attraverso una rinnovata formazione degli operatori e valorizzando la rete sociale esistente e coordinando gli interventi e le azioni di inclusione attiva, superando la logica assistenziale, attraverso l’individuazione di modelli appropriati di intervento per le fasce più deboli
- omogeneità di accesso ai servizi e agli interventi sociali a livello del nuovo Ambito Distrettuale (uniformità dei regolamenti, dei criteri di accesso, delle soglie ISEE ecc.), anche attraverso la compartecipazione di spesa
- omogeneità dei criteri di valutazione della qualità delle strutture e degli interventi, degli indicatori di appropriatezza e dei requisiti di accreditamento volontario delle unità di

offerta sul territorio dell'Ambito Distrettuale, al fine di ampliare la rete, renderla più integrata e al contempo operare per innalzare ulteriormente il livello qualitativo dei servizi erogati e l'efficacia della risposta integrata al bisogno

- adottare i strumenti come un sistema di valutazione dell'efficacia e della qualità del processo di presa in carico e/o un sistema di valorizzazione degli esiti delle sperimentazioni e una diversa articolazione del sistema di accreditamento (definizione di requisiti di base articolata per tipologia di intervento, essenziali e flessibili) e il potenziamento di una filiera dei servizi che realmente prenda in carico i soggetti in un percorso omogeneo e strutturato
- ripensare il modello organizzativo dei servizi, garantendo adeguate professionalità e rafforzando la capacità di operare in rete con altri soggetti pubblici, privati e del terzo settore per garantire una presa in carico integrata e multidimensionale delle persone in condizione di bisogno
- costruire l'infrastruttura organizzativa e sociale necessaria a gestire le nuove politiche attive di inclusione sociale
- assicurare il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, delle parti sociali, delle forze produttive del territorio e della comunità territoriale, nelle attività di promozione degli interventi di lotta alla povertà
- operare in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, nell'attuazione degli interventi, favorendo la co-programmazione e la co-progettazione, assicurando il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza.

Art. 3 - Enti sottoscrittori dell'Accordo di programma - ente capofila

1. I soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma sono i Comuni compresi nell'Ambito 1 - Bergamo come sopra elencati, l'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII, l'Amministrazione Provinciale di Bergamo, l'Ufficio Scolastico per la Lombardia Ufficio III Ambito territoriale di Bergamo, la Casa Circondariale di Bergamo, l'Ufficio Servizio Sociale Minorenni del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità di Brescia e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Brescia e Bergamo. Il ruolo di ente capofila per la realizzazione del presente Accordo di programma è il Comune di Bergamo.
2. Potranno sottoscrivere l'Accordo di programma altri soggetti pubblici che operano sul territorio dei Comuni firmatari, che svolgono attività di rilevanza sociale e che intendano formalizzare il livello di integrazione tra le loro attività istituzionali e le politiche sociali dell'Ambito 1 - Bergamo.

Art. 4 - Soggetti del Terzo settore aderenti all'Accordo di programma e forme di adesione

1. Viene riconosciuto e valorizzato l'apporto e la partecipazione dei soggetti del Terzo settore, che svolgono attività di rilevanza sociale e che possono aderire al presente Accordo di programma.
2. L'adesione al presente Accordo di programma avviene attraverso richiesta da parte del rappresentante legale dell'organizzazione, presentata all'Ufficio di Piano dell'Ambito, indicando le motivazioni, le modalità di collaborazione e le eventuali disponibilità di risorse da conferire.
3. La valutazione delle richieste di adesione all'Accordo di programma compete all'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito.
4. L'adesione all'Accordo dei soggetti privati si realizza attraverso le "modalità e i requisiti per la definizione delle forme di partecipazione e rappresentanza dei soggetti del Terzo settore nell'Ambito territoriale 1 – Bergamo", così come definite nel Piano di zona.

PARTE SECONDA

Art. 5 - Ente capofila

Viene individuato il Comune di Bergamo quale Ente capofila dell'Ambito Distrettuale di Bergamo per l'attuazione del presente Accordo di programma.

Art. 6 - Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano è la struttura tecnico-amministrativa che assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del Piano. Il Comune di Bergamo, ente capofila dell'Accordo di Programma, assicura il funzionamento dell'Ufficio attraverso la nomina del Responsabile e l'assegnazione di specifiche risorse professionali tecnico-amministrative e informatiche adeguate per il suo funzionamento oltre che la messa a disposizione della struttura e della sede. Ciascun Comune dell'Ambito Distrettuale contribuisce al funzionamento dell'Ufficio di Piano proporzionalmente alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, per garantire:

- le politiche sociali prodotte dai Comuni e a livello di programmazione zonale con le politiche regionali
- la programmazione, pianificazione e valutazione degli interventi
- la costruzione e gestione del budget
- l'amministrazione delle risorse nazionali e regionali complessivamente assegnate,

- comprese le risorse nazionali di inclusione sociale e risorse dedicate alla povertà (REI)
- la predisposizione di Piani operativi per la presa in carico (FNA, FSR, Dopo di Noi, Voucher reddito autonomia, Misure di inclusione e lotta alla povertà)
 - il coordinamento della partecipazione dei soggetti sottoscrittori all'Accordo di programma
 - la correttezza degli adempimenti dei debiti informativi regionali

Art. 7 - Impegni dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo

I soggetti che sottoscrivono l'Accordo di programma si impegnano ad adottare tutte le iniziative, le misure e i provvedimenti regolamentari utili per l'attuazione del Piano di zona 2018-2020 e successive modifiche e integrazioni deliberate, nonché l'assunzione dei relativi impegni.

Art. 8 - Impegni dei Comuni sottoscrittori:

Impegni del Comune capofila

Il Comune capofila pone in essere le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi del Piano di zona, attraverso l'Ufficio di Piano, nel rispetto delle norme e dei principi contenuti nel Piano stesso e in attuazione del bilancio di previsione, attraverso l'amministrazione dei relativi finanziamenti.

Impegni dei Comuni

I Comuni sottoscrittori (compreso il Comune capofila) si impegnano a:

- concorrere alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di zona 2018-2020
- garantire l'attuazione della programmazione annuale, mettendo a disposizione per quanto di competenza proprie risorse strutturali, professionali, strumentali ed economiche
- condividere e promuovere, attraverso azioni di sistema e progetti pilota, modelli innovativi di intervento sociale
- ripensare il modello organizzativo dei servizi, garantendo adeguate professionalità e rafforzando la capacità di operare in rete con altri soggetti pubblici, privati e del terzo settore per garantire una presa in carico integrata e multidimensionale delle persone in condizione di bisogno
- costruire l'infrastruttura organizzativa e sociale necessaria a gestire le nuove politiche attive di contrasto alla povertà
- favorire il percorso di definizione dei livelli essenziali di alcune prestazioni sociali.

Art. 9 - Impegni dell'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo

L' Agenzia Tutela della salute di Bergamo si impegna a:

- favorire l'integrazione della programmazione sociale con quella sociosanitaria, attraverso la promozione e la cura dei processi organizzativi interistituzionali anche per il tramite della Cabina di Regia
- implementare il sistema delle conoscenze attraverso l'analisi dei dati epidemiologici sanitari e sociosanitari integrati con quelli sociali
- promuovere le attività di prevenzione e di promozione della salute
- supportare gli organismi istituzionali della Conferenza dei Sindaci
- erogare i fondi sociali nazionali e regionali di competenza agli Ambiti distrettuali/Comuni
- monitorare e controllare l'utilizzo delle risorse da parte degli Ambiti distrettuali/Comuni quale debito informativo nei confronti di Regione Lombardia.

Art. 10 - Impegni dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale "Papa Giovanni XIII"

L' Azienda socio-sanitaria Territoriale "Papa Giovanni XIII" si impegna a:

- promuove le attività di prevenzione e promozione della salute per quanto di competenza
- favorisce l'integrazione tra attività e prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie in sinergia con gli Ambiti
- concorre alla presa in carico della cronicità
- partecipa a progetti condivisi attinenti il miglioramento della condizioni socio-sanitarie della popolazione del territorio.

Art. 11 - Impegni dell'Amministrazione Provinciale di Bergamo

L'Amministrazione Provinciale di Bergamo - Settore Politiche Attive del Lavoro, Politiche Sociali e Formazione, si impegna a:

- promuovere e sostenere, coerentemente alle disponibilità di cui alla specifica delega regionale, interventi di formazione e aggiornamento del personale di tutte le istituzioni sociali a vario titolo coinvolte, del pubblico, del privato e del volontariato, operanti negli Ambiti territoriali della provincia di Bergamo
- concorrere all'attuazione del sistema informativo degli Ambiti, rendendo disponibili i dati e le informazioni raccolte dalla Provincia attraverso i propri interventi di ricerca, studio e documentazione

- proseguire il lavoro di rete interistituzionale e presenza nei tavoli di indirizzo nell'ottica di una governance sociale condivisa e partecipata
- concorrere alla condivisione programmatica degli interventi finalizzati all'integrazione scolastica degli studenti disabili
- intervenire, di concerto con le Amministrazioni locali, per le politiche attive del lavoro
- concorrere alla condivisione programmatica delle attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone disabili
- concertare progetti per la promozione delle pari opportunità e per la conciliazione vita e lavoro.

Art. 12 – Impegni dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia Ufficio III Ambito territoriale di Bergamo

L'Ufficio Scolastico per la Lombardia Ufficio III Ambito territoriale di Bergamo si impegna a:

- fornire annualmente i dati relativi alla composizione della popolazione scolastica
- collaborare per la realizzazione di progetti di prevenzione di particolari situazioni di disagio scolastico e di difficoltà di carattere socio culturale
- realizzare interventi mirati per gli alunni in situazione di disabilità grave per mezzo dei "Plessi Potenziati"
- realizzare, solo per l'anno scolastico 2018-19 e in base alla disponibilità di risorse di organico, interventi mirati per gli alunni affetti da autismo e per le loro famiglie, attraverso docenti specializzati presso il Centro "Spazio Autismo" di Bergamo
- collaborare con i Servizi sociali in merito alla tematica dell'integrazione delle persone disabili/BES e per la realizzazione di progetti di orientamento dei disabili in uscita dalla scuola
- realizzare o collaborare con i servizi territoriali all'attuazione di interventi di prevenzione rivolti alla popolazione scolastica
- garantire la partecipazione di propri operatori ai Tavoli tematici.

Art. 13 – Impegni della Casa Circondariale di Bergamo

La Casa Circondariale di Bergamo si impegna a:

- assicurare la collaborazione con specifica attenzione al tema dell'esecuzione penale e alle iniziative specifiche che verranno eventualmente approvate
- assicurare la collaborazione nelle attività di prevenzione nei percorsi di educazione alla legalità
- garantire la partecipazione di propri operatori all' Ufficio di Piano allargato ed ai Tavoli di lavoro.

Art. 14 – Impegni dell’Ufficio Servizio Sociale Minorenni del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità di Brescia

L’Ufficio Servizio Sociale Minorenni del Dipartimento della Giustizia Minorile di Brescia si impegna a:

- assicurare la realizzazione degli interventi nei confronti dei minori/giovani autori di reato sottoposti a misure cautelari
- collaborare con i servizi territoriali - pubblici e del privato sociale - nei percorsi di presa in carico dei minori/giovani sottoposti a procedimento penale, condividendo anche risorse strumentali ed economiche in attuazione dei provvedimenti giudiziari di collocamento in strutture residenziali e semi-residenziali
- garantire la partecipazione dell'operatore dedicato - agente di rete - a supporto degli interventi realizzati dagli operatori dell'Ambito
- promuovere in collaborazione con le Amministrazioni comunali e con il Terzo settore percorsi di giustizia riparativa
- fornire i dati relativi al fenomeno dei minori sottoposti a procedimento penale della provincia di Bergamo e in particolare realizzare il monitoraggio dell'iter processuale dei minori residenti nel territorio dell'Ambito per i quali l'Autorità Giudiziaria chiede l'intervento dei Servizi Sociali
- garantire la partecipazione di propri operatori all'Ufficio di Piano allargato ed ai tavoli tematici.

Art. 15 – Impegni dell’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Bergamo

L’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Bergamo si impegna a:

- assicurare gli interventi nei confronti di adulti – condannati e imputati - in esecuzione penale interna ed esterna, collaborando alle iniziative specifiche che verranno eventualmente approvate
- collaborare con i servizi territoriali, pubblici e del privato sociale, nella costruzione di progetti individuali di reinserimento abitativo/lavorativo per favorire la stabile inclusione sociale degli autori di reato
- promuovere in collaborazione con le Amm.ni Comunali e con il Terzo Settore percorsi di giustizia riparativa
- assicurare la collaborazione nelle attività di prevenzione nei percorsi di educazione alla legalità
- informare e sensibilizzare il territorio rispetto alle diverse modalità di esecuzione della pena, con particolare attenzione alla sanzione sostitutiva per violazione Codice della Strada e alla Sospensione del procedimento con Messa alla Prova, che richiedono accoglienza per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità

- garantire la partecipazione di propri operatori all' Ufficio di Piano allargato ed ai Tavoli di lavoro
- fornire periodicamente, su richiesta delle Amministrazioni Comunali, i dati relativi ai soggetti in esecuzione penale esterna sul territorio dell' Ambito.

Art. 16 - Sistema di finanziamento dei servizi gestiti in forma associata

1. La copertura finanziaria per la realizzazione del Piano di zona è garantita da:
 - concorso economico degli enti pubblici sottoscrittori e dei soggetti privati aderenti;
 - trasferimenti del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze, del Fondo Sociale Regionale, del Fondo Povertà e delle altre eventuali risorse economico-finanziarie provenienti dallo Stato e dalla Regione inerenti e collegate alla programmazione socio-assistenziale degli Ambiti Distrettuali;
 - altri contributi provenienti da soggetti pubblici o privati e da leggi speciali.
2. Gli impegni previsti nel presente Accordo sono assunti previa definizione della programmazione annuale e del relativo bilancio di previsione, in relazione ai finanziamenti assegnati, nonché ad eventuali nuove disposizioni nazionali e regionali.
3. Tutti i finanziamenti di cui al presente articolo sono introitati dal Comune capofila e da questi amministrati per le finalità convenute, con obbligo di ampia rendicontazione e con stretto vincolo di destinazione.

PARTE TERZA

Art. 17 – Durata

1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione da parte dei soggetti firmatari e si concluderà il 31 dicembre 2020.

Art. 18 – Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di programma

Per eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'esecuzione del presente Accordo, le parti convengono di esperire un tentativo di conciliazione attraverso la mediazione da parte di un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune capofila e composto da rappresentanti degli enti interessati.

Art. 19 - Disposizioni conclusive.

Le norme del presente Accordo si intendono applicabili alla realizzazione delle iniziative del Piano di zona 2018-2020, di cui questo Accordo è atto-presupposto.

Art. 20 – Pubblicazione

L'ente capofila si impegna a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente Accordo di programma e a tenere a disposizione tutta la documentazione per gli enti sottoscrittori e gli altri soggetti aventi diritto, secondo la normativa vigente.

Bergamo, lì 29.05.2018

Letto, approvato e sottoscritto,

***Il Sindaco del Comune di Bergamo**

***Il Sindaco del Comune di Gorle**

***Il Sindaco del Comune di Orio al Serio**

***Il Sindaco del Comune di Ponteranica**

***Il Sindaco del Comune di Sorisole**

***Il Sindaco del Comune di Torre Boldone**

***Il Direttore Generale dell'Azienda di Tutela della Salute di Bergamo**

***Il Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale "Papa Giovanni XIII"**

***Il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Bergamo**

***Il Direttore dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia Ufficio III Ambito territoriale di Bergamo**

***Il Direttore della Casa Circondariale di Bergamo**

***Il Direttore dell'Ufficio Servizio Sociale Minorenni del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità di Brescia**

***Il Direttore dell'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Bergamo**

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Il documento informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema documentale del Comune di Bergamo ed è stato firmato digitalmente, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).